

STATUTO

**LA LUNA NEL POZZO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SIGLA: " COOP. SOCIALE LA
LUNA NEL POZZO A.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG LUNGOMARE
NAZARIO SAURO 37
Numero REA: FG - 309019
Codice fiscale: 04199250715
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 1.468 di Raccolta

S T A T U T O

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale con la denominazione "LA LUNA NEL POZZO - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", siglabile in "CO-OP. SOCIALE LA LUNA NEL POZZO a r.l.".

ART.2) S E D E

1. La cooperativa ha sede in Manfredonia.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.
3. La cooperativa potrà istituire o sopprimere: - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, punti vendita ed unità locali; - con decisione dei soci, sedi secondarie.

ART.3) D U R A T A

La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2050.

ART.4) S C O P O

1. La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge n. 381/1991, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività di-

	verse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - di	
	cui alla lettera b) dello stesso articolo 1 della legge n.	
	381/1991, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge n. 381/1991.	
	2. La cooperativa, inoltre, ha scopo mutualistico e svolge la	
	propria attività senza fini di speculazione privata e, pertan-	
	to, si propone di far ottenere ai propri soci lavoratori, tra-	
	mite la gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	3. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	4. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-	
	te, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	<u>ART.5) O G G E T T O</u>	
	1. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci:	
	A) l'esercizio delle attività di: - prevenzione e sostegno	
	nelle scuole; - gestione di centri, strutture, spazi di socia-	

4 di 34

	D) lavori di falegnameria in genere;	
	E) l'espletamento di: - servizi di pulizia in fabbricati civili, industriali e commerciali; - servizi di pulizia e manutenzione di impianti industriali; - disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, decontaminazione, disinquinamento ed in generale di interventi per la difesa dell'ambiente; - attività di gestione di parcheggi pubblici e/o privati; - attività di gestione di internet point; - servizi di installazione ed esecuzione di segnaletica stradale;	
	F) l'esecuzione di lavori finalizzati alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio, ivi comprese la raccolta differenziata dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti "porta a porta", la gestione di impianti di depurazione, la manutenzione e la vigilanza di aree boschive;	
	G) l'esercizio dell'attività di: - gestione di archivi, biblioteche e mediateche; - catalogazione di beni archeologici; - inventariazione del patrimonio di pubbliche amministrazioni; - organizzazione di mostre e di spettacoli teatrali; - catering; - promoter; - ricevimento ed assistenza dei partecipanti a congressi e simili;	
	H) l'esercizio dell'attività di gestione: - di centri di accoglienza ed assistenza turisti, con accompagnamento, a mezzo guide ed interpreti, a piedi, con veicoli e con natanti; - di centri di informazione alle persone, in particolar modo per quelle giovani, al fine di promuoverne l'elevamento culturale	

	e l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	I) l'esercizio dell'attività di gestione di bar, ristoranti,	
	pizzerie, tavole calde, paninoteche, fast-food, birrerie, pa-	
	sticcerie, gelaterie, alberghi, empori, stabilimenti balneari	
	e discoteche, nonché il commercio al minuto di alimenti e be-	
	vande;	
	L) la somministrazione di alimenti e bevande; - la gestione di	
	tutti i servizi relativi a mense collettive di qualsiasi tipo,	
	anche con il sistema catering; - il servizio di scodellamento;	
	M) l'esercizio di attività di giardinaggio, manutenzione del	
	verde e produzione florovivaistica;	
	N) l'esercizio di servizi cimiteriali;	
	O) l'esercizio dell'attività di: - riscossione tributi; - vo-	
	lantinaggio, custodia e portierato; - facchinaggio, trasloco e	
	consegna a domicilio; - gestione dei servizi affidabili agli	
	ausiliari del traffico; - gestione di servizi di sicurezza,	
	custodia e vigilanza del territorio, di scuole, edifici di	
	qualsiasi tipo, monumentali, centri storici, musei, parchi an-	
	che per bambini;	
	P) l'esercizio dell'attività di: - gestione dei servizi di	
	trasporto con automezzi di Enti pubblici e/o di privati, ivi	
	compresi scuolabus ed automezzi per trasporto di persone svan-	
	taggiate, così come definite dall'art. 4 della legge 381/91; -	
	gestione dei servizi di trasporto pubblico; - gestione di ser-	
	vizi di distribuzione e consegna di merci, materiali e	

	quant'altro per conto terzi.	
	2. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e,	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti al	
	medesimo, nonchè, tra l'altro, per la sola indicazione esem-	
	plificativa:	
	a) assumere dallo Stato, da enti pubblici, da società e da	
	privati in genere, lavori, appalti e gestione di opere, servi-	
	zi ed impianti;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	c) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'attività	
	sociale;	
	d) acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, at-	
	trezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonchè cedere e	
	vendere quelli esuberanti;	
	e) acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonchè assu-	
	merli e concederli in affitto;	
	f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	

regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

g) promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni generali di vita, l'istruzione professionale, la formazione culturale, l'organizzazione di tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

3. Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART.6) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se

	e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne e comunque in conformità a quanto previsto dalle leggi vi-	
	genti in materia.	
	<u>ART.7) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA</u>	
	1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i crite-	
	ri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica tra cooperativa e soci.	
	3. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo.	

ART.8) NORMATIVA APPLICABILE

1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 381/1991 in tema di cooperative sociali e, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519, 2° comma, C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.

ART.9) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 C.C.. Esso può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3. Sono soci le persone fisiche, titolari di quote del capitale sociale, che prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

4. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

	a) esercitare arti o mestieri o professioni attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e collaborare attivamente al suo esercizio;	
	b) possedere idoneità psico-fisica.	
	5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche ed affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	7. Viene fatta qui espressa specifica avvertenza che, anche in deroga a quanto innanzi previsto, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della detta legge n. 381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo essere socie della cooperativa stessa, giusta quanto statuito dal comma 2 dello stesso art. 4 della legge n. 381/1991.	
	8. Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi nella cooperativa i soci volontari di cui all'art. 2 della legge n. 381/1991.	

	9. Il numero dei soci volontari non può essere superiore al	
	50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Es-	
	si sono iscritti in apposita sezione del Libro dei Soci. Ad	
	essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in ma-	
	teria di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le	
	malattie professionali.	
	10. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	11. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizza-	
	te in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	12. Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	<u>ART.10) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI</u>	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio,	
	luogo e data di nascita e cittadinanza;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	

	porto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità	
	con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei qua-	
	li dovrà dichiarare di avere preso visione;	
	c) la quota che intende sottoscrivere entro i limiti fissati	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto,	
	ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli	
	organi sociali.	
	2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'ART. 9 e l'inesistenza delle cause di esclusione	
	di cui al successivo ART. 14, delibera sulla domanda.	
	3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato	
	e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea. Questa, se non appositamente convoca-	
	ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,	
	nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso do-	
	vrà accettare con forma scritta la relativa disciplina conte-	
	nuta nel regolamento di cui all'ART. 7.	
	5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato a cura dell'organo amministrativo e diventerà operati-	

14 di 34

ART.11) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; d) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate.

2. Eccezionalmente l'assemblea potrà autorizzare il socio che ne faccia domanda a prestare lavoro subordinato a favore di terzi, purchè tale autorizzazione venga data per un tempo determinato e con adeguata motivazione.

ART.12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Le quote non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci il cessionario, purché abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provve-

dimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

4. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, alle medesime condizioni, la quota ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richiesta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

5. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART.13) RECESSO DEI SOCI

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, il socio cooperatore può recedere: a) per giustificato motivo; b) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione; c) quando ricorra una causa di esclusione; d) a seguito della trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente; e) quando non si trovi

più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso.

2. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota di partecipazione al capitale posseduta e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R.. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio può aver luogo:

a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rappor-

	to mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla cooperativa;	
	d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese	
	che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio,	
	sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla coopera-	
	tiva così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa;	
	e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici;	
	f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, pre-	
	via intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la cau-	
	sa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può propor-	
	re opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>ART.15) MORTE DEL SOCIO</u>	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del successi-	
	vo ART. 16.	
	2. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di riser-	

va straordinaria.

ART.16) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

1. La liquidazione della quota di partecipazione al socio re-
ceduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua
sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il
recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non
comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in
misura mai superiore all'importo effettivamente versato, au-
mentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla
cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale
credito certo e liquido, viene effettuato entro i centottanta
giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario confe-
rimento del socio e corrispondente alla frazione di quota as-
segnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-
storni, come consentito dall'art.2545 sexies C.C., l'organo am-
ministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in
più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte
di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

4. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli inte-
ressati. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di
riserva straordinaria.

ART.17) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde

verso questa per il pagamento dei conferimenti non eseguiti per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si sono verificati.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

ART.18) PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ai limiti di legge, attualmente, ex art.2525 C.C., pari ad euro 25,00 (venticinque/00) e ciascun socio non può possedere una quota di partecipazione superiore ai limiti legge, attualmente pari, sempre ex art. 2525 C.C., ad euro 100.000,00 (centomila/00);

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dalle eventuali quote degli avanzi di gestione, dalle tasse di ammissione e anche dalle somme non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e di fondi speciali;

e) da qualunque liberalità.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.19) B I L A N C I O

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità di cui all'art.2512 C.C. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 2513 C.C..

3. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli richiamati dall'art. 2478 bis C.C. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la cooperativa sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. richiamato dall'art. 2478 bis C.C.. Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi dell'art. 2429 C.C. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati

specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili d'esercizio destinandoli:

a) a riserva legale per una quota non inferiore al 30% del totale;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale distribuzione ai soci, quale dividendo, nei limiti di cui alla lettera a) del precedente ART. 6;

d) ad eventuale integrazione dei compensi percepiti dai soci ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della citata legge N. 142/2001;

e) ad eventuale riserva straordinaria.

Le destinazioni di cui alle lettere c), d) et e) potranno essere alternative e/o cumulative tra loro.

ART.20) R I S T O R N I

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore

	di ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutua-	
	listico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmen-	
	te all'effettuazione dello scambio mutualistico.	
	La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei	
	criteri stabiliti dal presente statuto e dall'eventuale rego-	
	lamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ai sensi del comma 3 dell'ART. 7 del presente	
	statuto, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che	
	delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di	
	efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha	
	quindi un diritto soggettivo al ristorno e diviene creditore	
	della cooperativa solo a seguito della delibera assembleare di	
	distribuzione dei ristorni.	
	Nell'ipotesi in cui, al giorno dell'assemblea che delibera la	
	ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato	
	l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale, ov-	
	vero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o	
	morte, il ristorno non spetta al socio medesimo o ai suoi ere-	
	di.	
	L'assemblea può deliberare di ripartire i ristorni fra i soci	
	cooperatori con le seguenti modalità, alternative fra esse:	
	a) attribuzione di una somma di denaro;	
	b) aumento proporzionale delle quote dei soci cooperatori an-	
	che superando i limiti previsti dall'art. 2525 del Codice Ci-	
	vile;	

c) emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

ART.21) DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE

I diritti individuali e collettivi del socio lavoratore sono quelli indicati dall'art. 2 della legge N. 142/2001. Il trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore è quello previsto dall'art. 3 della detta legge N. 142/2001.

ART.22) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il metodo assembleare.

2. L'assemblea dei soci:

a) decide sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;

b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;

c) nomina i membri del collegio sindacale ed il Presidente dello stesso o il sindaco unico o il Revisore;

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

e) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea medesima sottopongano alla sua approvazione;

f) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e/o dal presente statuto.

3. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni avverso le

	deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i ter-	
	mini e con le modalità di cui all'art. 2479 ter C.C..	
	4. Le assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che	
	altrove, purché nella Regione Puglia, dall'organo amministra-	
	tivo ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.	
	5. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo me-	
	diate lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza, a tutti i soci i-	
	scritti nel Libro Soci, al domicilio ivi indicato. Nelle let-	
	tere di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno nonchè il luogo, il giorno e l'ora,	
	tanto della prima che della seconda convocazione. L'assemblea,	
	peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	6. Anche in mancanza della convocazione effettuata nei modi	
	suillustrati, saranno tuttavia validamente costituite ed atte	
	a deliberare le assemblee alle quali partecipino tutti i soci	
	aventi diritto al voto e siano presenti o informati dell'as-	
	semblea medesima tutti gli amministratori ed i sindaci o il	
	sindaco unico, se nominati, semprechè nessuno si opponga alla	
	trattazione degli argomenti. Le decisioni dell'assemblea sa-	
	ranno tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai	
	sindaci o al sindaco unico assenti.	
	7. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da al-	

26 di 34

	delle votazioni.	
	13. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci iscritti nel	
	Libro Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo vo-	
	to, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	14. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione,	
	funziona e delibera sulle materie ad essa riservate con la	
	presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresen-	
	tano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci. Resta fermo: - che per l'adozione delle	
	delibere di trasformazione, fusione e scissione è comunque ri-	
	chiesto il consenso di quei soci che in forza di tali delibere	
	assumono responsabilità illimitata; - che, ai sensi dell'art.	
	34, comma 6, del D.Lgs. n. 5/2003, per le modifiche del pre-	
	sente statuto introduttive o soppressive di clausole compro-	
	missorie è necessario comunque il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti all'insie-	
	me dei soci.	
	15. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che	
	deve trattarsi di modalità che consentano l'individuazione di	
	coloro che esprimono voto contrario e che si astengono, sono	
	decise a maggioranza assoluta dei presenti.	
	16. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da	
	verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto	
	comunque da un notaio quando trattasi di decisioni concernenti	

modificazioni dell'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge.

17. Il verbale deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; c) le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478 C.C..

ART.23) AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA: REGOLE GENERALI

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri compreso fra un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque, che opera con il metodo collegiale.

2. La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'art.2542 C.C..

3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

29 di 34

tate per ragioni inerenti al loro ufficio.

ART.24) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove purché nell'ambito della Regione Puglia, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo riterranno opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dai sindaci o dal sindaco unico, ove nominati.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi o al sindaco unico, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, se nominati, siano presenti o informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le decisioni saranno tempestivamente comunicate ai sindaci o al sindaco unico assenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in cari-

	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo	
	restando che deve comunque trattarsi di modalità che consento-	
	no l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o si	
	astengano, sono decisi a maggioranza assoluta dei presenti.	
	5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consi-	
	glio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed	
	è sottoscritto dal presidente e dal segretario che, ove già	
	non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio.	
	7. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) an-	
	che in allegato l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed	
	il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per al-	
	legato, l'identificazione degli amministratori favorevoli, degli	
	astenuti e dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministra-	
	tori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	<u>ART.25) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie	
	tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:	
	a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'arti-	
	colo 2479 C.C.;	
	b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal pre-	
	sente statuto;	

c) per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione è riservata ai soci dalla legge o dal presente statuto è di competenza dell'organo amministrativo.

3. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare avvocati e procuratori, stabilendone poteri e compensi.

4. In ogni caso non possono essere delegate dall'organo amministrativo le materie previste dall'art.2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.26) RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

1. La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può deliberare che la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa possano essere conferite per determinati atti o categorie di atti ad uno o più amministratori o a dipendenti della cooperativa o a terzi.

ART.27) SINDACO UNICO E COLLEGIO SINDACALE

1. Nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. l'assemblea deve nominare l'organo di controllo, che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e che eserciterà anche la revisione legale dei conti.

2. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo che l'assemblea decida di nominare un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

3. Ove venga nominato l'organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

ART.28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La cooperativa si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484, comma 3, C.C..

3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e che possa formare ogget-

* * * * (d) * * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1,
2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.